



Camera di Conciliazione - Mediazione

*Organismo iscritto al n. 55 del Registro degli organismi deputati alla gestione delle mediazioni
istituito presso il Ministero della Giustizia*

Organismo ADR ai sensi dell'art. 141 decies del codice del consumo

ALLEGATO D)

REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITÀ TELEMATICHE

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo di mediazione - iscritto al n. 55 del ROM, e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

1. Ai sensi dell'art. 8 bis del D. Lgs. n. 28/2010 la mediazione può svolgersi anche in modalità telematica e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e va trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
2. Ciascuna parte può chiedere di svolgere la mediazione telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto.
3. Gli incontri con la partecipazione di una o più parti da remoto si svolgono secondo i criteri dettati dall'art. 6, com. 11 del Regolamento di mediazione.
4. Al termine del procedimento il mediatore, anche con la collaborazione della Segreteria, invia a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, agli avvocati e alle parti, anche presso i loro avvocati, il file informatico nativo digitale del processo verbale di mediazione, contenente eventualmente l'accordo raggiunto. Tutti i partecipanti, immediatamente e in successione tra loro, sottoscrivono il verbale mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e, sempre a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, lo restituiscono al Mediatore, anche per il tramite della Segreteria, che provvede a sua volta alla sottoscrizione digitale, così concludendo l'incontro. All'esito di tutte le contestuali sottoscrizioni apposte come sopra il Mediatore invia il verbale alla Segreteria dell'Organismo.
5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo di Mediazione, in conformità all'art. 43 del D. Lgs. n. 82/2005.
6. Nelle mediazioni in presenza, con alcune delle parti collegate da remoto, si applica l'art. 8-ter del D. Lgs. n. 28/2010